

alla costruzione dello scafo. L'ammontare però dei dazi competenti a tale terzo non dovrà eccedere il limite massimo di lire 10 per ogni tonnellata di stazza lorda.

Il compenso daziario sarà ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo venisse impiegata una quantità di materiale estero eccedente il terzo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

Rimangono immutati i compensi di costruzione stabiliti dal capo primo della legge 23 luglio 1896, n. 318, per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari.

Qualora avvenissero modificazioni nei dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, i compensi daziari saranno modificati in proporzione per Decreto Reale.

Alla prima parte dell'articolo 5, si contrappone dalla Commissione questo emendamento:

« Agli scafi delle navi di costruzione nazionale dichiarate (e qui sta la differenza) fra il 30 settembre 1899 e il 31 dicembre 1900, ad eccezione di quelle alle quali è provveduto dal precedente articolo 2, verrà corrisposto un compenso daziario di lire 35 per ogni tonnellata di stazza lorda, se di ferro o acciaio, e di lire 13 se di legno. »

Apro la discussione circa l'emendamento proposto dalla Commissione alla prima parte dell'articolo.

Il Governo accetta quest'emendamento?

**Morin, ministro della marina.** No.

**Presidente.** Allora, nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento proposto dalla Commissione alla prima parte dell'articolo 5.

(Non è approvato).

Metterò ora a partito tutto l'articolo 5.

**Luzzatto Arturo.** Chiedo di parlare. Ho proposto un emendamento a questo articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Luzzatto Arturo.** All'articolo 5, dopo le parole « la costruzione dello scafo » dove è detto: « l'ammontare però dei dazi competenti a tale terzo non dovrà eccedere il limite massimo di lire 10 per ogni tonnellata di stazza lorda, » io ho proposto il seguente emendamento: « Tale terzo non dovrà eccedere il limite massimo di chilogrammi 160 per ogni tonnellata di stazza lorda. »

La spiegazione del mio emendamento è molto semplice. Stabilendo un compenso di

dazi in danaro invece che in chilogrammi, si viene a stabilire una sperequazione fra industriali e industriali, in quanto che vi sono materiali che pagano sette lire di dazio ed altri che ne pagano sei; e quindi, dividendo una somma eguale per sei o per sette, se ne avrebbe una quantità maggiore o minore da importare. E poichè le dieci lire corrispondono a 160 chilogrammi di stazza lorda, così propongo che si metta questa dicitura che è identica per il costruttore, e non stabilisce una differenza fra gli industriali; e in questo pure credo che siamo d'accordo anche con l'onorevole ministro della marina.

**Presidente.** L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

**Morin, ministro della marina.** Accolgo ben volentieri la sostituzione proposta dall'onorevole Luzzatto. Questa sostituzione è appoggiata a ragioni delle quali riconosco la validità, e d'altronde non porta nessuna variazione al principio al quale è informato l'articolo.

**Luzzatto Arturo.** Ringrazio.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni in contrario rileggerò quest'articolo quinto così emendato:

#### Art. 5.

Agli scafi delle navi di costruzione nazionale, dichiarate dopo il 30 settembre 1899, verrà corrisposto un compenso daziario di lire 35 per ogni tonnellata di stazza lorda se di ferro od acciaio e di lire 13 se di legno.

I costruttori delle navi contemplate nel presente articolo avranno inoltre la facoltà di importare dall'estero in franchigia dei dazi un terzo dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale terzo non dovrà eccedere il limite massimo di lire 160 per ogni tonnellata di stazza lorda.

Il compenso daziario sarà ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo venisse impiegata una quantità di materiale estero eccedente il terzo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

Rimangono immutati i compensi di costruzione stabiliti dal capo primo della legge 23 luglio 1896, n. 318, per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari.

Qualora avvenissero modificazioni nei dazi doganali sui materiali impiegati nelle costru-